

# STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Via G. Bovini 41 - 48123 Ravenna (RA)

[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

Dott. Vincenzo Morelli

Dott. Paolo Mazza

Dott. Marcello Toso

Tel. +39 0544 501881

Fax +39 0544 461503

[info@consulentiassociati.ra.it](mailto:info@consulentiassociati.ra.it)

A tutti i clienti

Ravenna 14 gennaio 2025

## Circolare N. 2/2025

### LA FINANZIARIA 2025

Rif.: Legge n. 207/2024

Nostre circolari n. 13 del 23.12.2024 e n. 1 del 09.01.2025

È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2025. Il testo definitivo contiene una serie di novità, fra le quali:

- introduzione rivalutazione terreni e partecipazioni "a regime";
- obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta / rappresentanza;
- proroga al 2025 / 2026 / 2027 della maxi deduzione nuovi dipendenti;
- introduzione di un'agevolazione a favore dei neo assunti che si trasferiscono per motivi di lavoro;
- assegnazione / cessione agevolata beni d'impresa;
- estromissione immobile imprenditore individuale;
- aumento per il 2025 ad euro 35.000 del limite di reddito di lavoro dipendente per accedere / uscire dal regime forfetario;
- riduzione al 50% dei contributi previdenziali a favore degli artigiani / commercianti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta all'IVS;
- introduzione del bonus elettrodomestici;
- obbligo di disporre di una PEC da parte degli amministratori di società.

Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sugli argomenti in oggetto.

È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, la Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'01.01.2025.

### NUOVA IRPEF 2025

L'approvazione definitiva della Finanziaria 2025 ha previsto la "**stabilizzazione a regime**" delle soglie di reddito con le relative aliquote IRPEF nonché delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato previste per il 2024.

È inoltre prevista l'introduzione:

- dei **nuovi limiti alla detrazione** delle spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore ad euro 75.000, di importo variabile in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare (presenza o meno di figli a carico);
- di un **nuovo limite alle detrazioni per i figli a carico**, riconosciuto per i figli di età inferiore a 30 anni, a meno che non siano disabili, nonché alla detrazione per gli "altri familiari" a carico, riconosciuta per i soli ascendenti conviventi;
- di una **somma integrativa**, pari ad una percentuale del reddito di lavoro dipendente, per i soggetti con reddito complessivo non superiore ad euro 20.000;

Somma integrativa (se reddito complessivo non superiore a € 20.000)	
Reddito di lavoro dipendente	% del reddito di lavoro dipendente (*)
Fino a € 8.500	7,1%
Oltre € 8.500 fino a € 15.000	5,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 20.000	4,8%

- di una "**ulteriore detrazione**" per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore ad euro 20.000 ma non ad euro 40.000, di euro 1.000 se il reddito complessivo è non superiore ad euro 32.000 e di ammontare decrescente all'aumentare del reddito complessivo oltre tale soglia.

Ulteriore detrazione IRPEF (se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000)	
Reddito complessivo	Ulteriore detrazione (*)
Oltre € 20.000 fino a € 32.000	€ 1.000
Oltre € 32.000 fino a € 40.000	€ 1.000 x [(40.000 - reddito complessivo) / 8.000]

Si segnala infine che è stato disposto l'innalzamento:

- **da euro 800 ad euro 1.000** dell'ammontare massimo delle **spese di istruzione detraibili**;
- **da euro 1.000 ad euro 1.100** della detrazione forfetaria per il mantenimento dei **cani guida** dei non vedenti.

### REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO

Fino all'approvazione della Finanziaria 2025, era previsto che **non potessero avvalersi del regime forfetario** i soggetti che l'anno precedente avessero percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati, superiori ad euro 30.000.

**Per il solo 2025** il limite è stato **elevato ad euro 35.000**.

Il nuovo limite deve essere verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

- **non superiore ad euro 35.000**, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
- superiore ad euro 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

### WEB TAX

Sono stati **ridefiniti i soggetti passivi** della c.d. "web tax" ovvero gli esercenti attività d'impresa che realizzano in Italia **ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali**:

- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni / servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale;
- e che singolarmente / a livello di gruppo, nell'anno precedente, realizzano un ammontare di ricavi **non inferiore ad euro 750 milioni**.

È altresì previsto che i predetti soggetti versano:

- **entro il 30.11**, un **acconto pari al 30%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente (3% dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati nell'anno);
- **entro il 16.05** dell'anno successivo, il **saldo** dell'imposta dovuta.

### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI "A REGIME"

È prevista l'introduzione "a regime" della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche **negoziati** in mercati regolamentati sistemi multilaterali di negoziazione.

I **terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.11** del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima.

È previsto l'aumento dal **16% al 18% dell'imposta sostitutiva** da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo).

In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

**ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE  
AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE**

È riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.09.2025** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.09.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.01.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'01.10.2024.

È inoltre prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

L'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi ed IRAP è pari all'**8%** calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'**imposta sostitutiva nella misura del 13%**.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro.

In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.09.2025**;
- il rimanente **40% entro il 30.11.2025**.

**ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

È riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione, con **effetto dall'01.01.2025**:

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2024**;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'01.01 al 31.05.2025;
- richiede il versamento **dell'imposta sostitutiva dell'8%**:
  - nella misura del **60% entro il 30.11.2025**;
  - il rimanente **40% entro il 30.06.2026**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

**DETRAZIONI LAVORI EDILIZI**

Sono previste una serie di modifiche riguardanti sia le **detrazioni "ordinarie"** che il **"Superbonus"**, in particolare si evidenzia che per le spese 2025:

- la detrazione "ordinaria" spettante per gli interventi di recupero edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico è **ridotta al 50% se i lavori sono eseguiti sull'abitazione principale** dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento. **Negli altri casi la detrazione è ridotta al 36%**, mentre, negli anni 2026 e 2027, si ridurranno rispettivamente al 36% ed al 30%;
- con riferimento al c.d. **"bonus arredo"**, spettante per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato il riconoscimento della detrazione **anche per le spese sostenute nel 2025** nella misura del **50%** e nel limite massimo di spesa di **euro 5.000**;
- il "Superbonus" del 65% (per condomini ed edifici con più unità immobiliari) riguarda **esclusivamente gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024, risulta presentata la CILA / richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione**;

- **non rientrano più** tra le spese agevolabili quelle relative alla **sostituzione dell'impianto esistente** con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
- in riferimento all'**eliminazione delle barriere architettoniche**, continua ad essere prevista la **detrazione del 75%** per le spese relative alla **generalità degli interventi** di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, nonché per i connessi interventi di automazione degli impianti e per lo smaltimento e bonifica dei materiali, **fino al 31.12.2025**, i quali possono rientrare negli interventi "trainati" da interventi per i quali spetta il Superbonus: la finanziaria non interviene sulla normativa riepilogata che quindi risulta **applicabile fino al 31.12.2025**.
- per il c.d. "**bonus verde**" non risulta alcuna proroga e, pertanto, **dall'01.01.2025 non è più fruibile**.

**MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI**

Al fine di far "*emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transazioni elettroniche) e scontrini emessi*", è confermato che il registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la **piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**.

A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere **sempre collegato al RT** mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

Inoltre, sono previste le seguenti specifiche **sanzioni**:

- euro **100 per ciascun invio** (nel limite di euro 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- **da euro 1.000 ad euro 4.000** in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

Le novità in esame sono **applicabili dall'01.01.2026**.

**INDICAZIONE CIN NEL MOD. REDDITI / 730 / CU**

È previsto l'obbligo di **indicare nel modello REDDITI / 730 / CU il codice identificativo nazionale (CIN)** attribuito:

- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN deve essere indicato anche nella **comunicazione dei dati**, presentata entro il 30.06 dell'anno successivo, **dei contratti di locazione breve** stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.

**TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA**

Si richiama e si conferma quanto già comunicato con la nostra **circolare n. 13/2024** del 23.12.2024, dal titolo "Dal 2025 spese deducibili solo se tracciate".

**BONUS ELETTRODOMESTICI**

È riconosciuto, **per il 2025**, un **contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B**, prodotti nell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo è concesso in **misura non superiore al 30%** del costo di acquisto e per un importo **non superiore ad euro 100** per ciascun elettrodomestico (euro 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore ad euro 25.000 annui) ed è fruibile per l'acquisto di **un solo elettrodomestico**.

La definizione dei criteri / modalità / termini di erogazione del bonus in esame è demandata al Ministero delle imprese e del made in Italy (MiMiT)

**FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA**

È prevista la **proroga al 31.12.2027** del termine per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal fondo garanzia "prima casa" per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. L'accesso al predetto fondo è sempre riservato ai soggetti con un ISEE non superiore ad euro 40.000.

**IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA**

In materia di agevolazioni "prima casa", è previsto che il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell'imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro 12 mesi dal nuovo acquisto. Tale previsione è stata modificata "**prorogando di 12 mesi** (passando da 1 anno a 2 anni) **il periodo di tempo per l'alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione.**

Se entro detto termine (2 anni) la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.

**CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE**

È stato incrementato di euro 1 milione per il 2025 e di euro 2 milioni per il 2026 e il 2027 il fondo finalizzato al riconoscimento di un **contributo per le spese di locazione** abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

- iscritti ad università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore ad euro 20.000;
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

**RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti**

È previsto che i soggetti che si **iscrivono nel 2025 per la prima volta** alla **gestione IVS artigiani / commercianti**, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la **riduzione contributiva al 50%**. La riduzione può essere chiesta anche dai **collaboratori di imprese familiari**. La riduzione contributiva, richiesta dall'interessato all'INPS:

- è riconosciuta per **36 mesi** senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell'attività d'impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2025;
- è **alternativa** rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

**BONUS NUOVE NASCITE**

Per il 2025, è previsto il riconoscimento di **un importo una tantum pari ad euro 1.000** (non tassato) **per ogni figlio nato / adottato**, a condizione che il nucleo familiare sia **residente in Italia** e abbia un **ISEE non superiore ad euro 40.000 annui**. Possono richiedere il bonus, tramite apposita **domanda all'INPS**:

- i cittadini italiani / UE, o loro familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini extra UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

**NOVITÀ WELFARE AZIENDALE**

Nell'ambito del **welfare aziendale** sono previste le seguenti novità:

**AGEVOLAZIONE NEO ASSUNTI**

Ai neo assunti **a tempo indeterminato dall'01.01 al 31.12.2025**, titolari nell'**anno precedente** di un **reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 35.000**, che **trasferiscono la residenza** oltre un

raggio di 100 km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro, il datore di lavoro può erogare / rimborsare **somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione** dei fabbricati locati dal dipendente che **non concorrono a formare il reddito** del lavoratore stesso.

La **non tassazione** di tali somme trova applicazione:

- nel limite **massimo di euro 5.000 annui**;
- per i **primi 2 anni** dall'assunzione;
- **solo ai fini fiscali** e non ai fini contributivi / ISEE / per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l'assunzione.

### **LIMITE FRINGE BENEFIT NON TASSATI**

È previsto che **per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono** a formare il reddito, **entro il limite complessivo di euro 1.000**:

- il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è **umentato ad euro 2.000** per i dipendenti **con figli a carico**.

### **PROROGA MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI**

È prevista la **proroga**, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il **2025, 2026 e 2027**), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano **nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato**, limitatamente al 2024.

In particolare la maxi deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

### **CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 ED INDUSTRIA 4.0**

Sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta "Transizione 5.0" / "Industria 4.0".

### **CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0"**

Con riferimento al bonus "**Transizione 5.0**" riconosciuto alle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali nell'ambito di progetti innovativi e da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% - 5%:

- è stata prevista un'aliquota unica per gli investimenti fino ad euro 10 milioni (ossia 35%, 40% e 45% in base alla riduzione dei consumi energetici);
- è eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta c.d. "ZES Unica Mezzogiorno" / ZLS.

Credito d'imposta Transizione 5.0	Importo investimento	Riduzione consumi energetici: da 3% fino a 6% (struttura produttiva) da 5% fino a 10% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 6% fino al 10% (struttura produttiva) superiore a 10% fino a 15% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 10% (struttura produttiva) superiore a 15% (processi)
Ante modifiche	Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
	Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%
Post modifiche	<b>Fino a € 10.000.000</b>	<b>35%</b>	<b>40% (*)</b>	<b>45% (*)</b>
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10% (*)	15% (*)
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000				

La possibilità di fruire del credito d'imposta con le maggiori nuove aliquote, in relazione ai progetti di investimento "ammessi a prenotazione" dall'01.01.2024 fino all'01.01.2025, è **subordinata all'invio di un'apposita comunicazione del GSE**. La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata considerando **i consumi registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti**, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso. Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è individuato considerando i consumi energetici medi annui riferibili "ad uno scenario controfattuale".

### **CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0"**

Con riferimento al bonus "**Industria 4.0**" riconosciuto alle imprese che, nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2025 (o 30.06.2026), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali, sono state introdotte le seguenti novità:

- **abrogazione** del riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 10% per gli **investimenti in beni immateriali, effettuati dall'01.01 al 31.12.2025 / "prenotati" entro il 31.12.2025**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.06.2026**. Sul punto si evidenzia che è fatto salvo il riconoscimento del **credito d'imposta nella misura del 15%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad euro 1 milione per gli investimenti in beni immateriali **effettuati dall'01.01.2024 al 31.12.2024 / "prenotati" entro il 31.12.2024**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.06.2025**;
- introduzione di un **limite massimo di spesa** (euro 2.200 milioni) per il credito d'imposta relativo agli **investimenti in beni materiali, effettuati dall'01.01 al 31.12.2025 / "prenotati" entro il 31.12.2025**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.06.2026**. È confermato il credito d'imposta nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino ad euro 2,5 milioni / 10% del costo, per la quota di investimenti superiori ad euro 2,5 milioni e fino ad euro 10 milioni / 5% del costo, per la quota di investimenti superiori ad euro 10 milioni. Il predetto limite di spesa **non opera** in relazione agli investimenti per i quali "*entro la data di pubblicazione della presente legge*" (31.12.2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Al fine del **rispetto del predetto limite** di spesa, l'impresa invia al MiMiT una **comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d'imposta maturato**.

### **MINI IRES**

Le novità relative alla riduzione IRES premiale (dal 24% al 20%), c.d. "MINI IRES", sono state esaminate nella nostra **circolare n. 1/2025** del 09.01.2025.

### **PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA**

L'obbligo di disporre di una **casella di posta elettronica certificata (PEC)**, da comunicare al Registro delle Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è **esteso agli amministratori di società**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Studio Consulenti Associati.

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.